

Cass. pen., Sez. III, Sent., (data ud. 12/07/2022) 05/09/2022, n. 32503

CASSAZIONE PENALE › Ricorso

CONCORSO DI PERSONE NEL REATO

Intestazione

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA PENALE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAMACCI Luca - Presidente -

Dott. GALTIERO Donatella - Consigliere -

Dott. CORBETTA Stefano - rel. Consigliere -

Dott. MACRI' Ubalda - Consigliere -

Dott. SESSA Gennaro - Consigliere -

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

F.N., nata a (OMISSIS);

avverso l'ordinanza del 29/03/2022 del Tribunale della libertà di Catanzaro;

visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;

udita la relazione svolta dal consigliere Stefano Corbetta;

letta la requisitoria redatta ai sensi del D.L. n. 137 del 28 ottobre 2020, art. 23, dal Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore generale Marco Dall'Olio, che ha concluso chiedendo l'inammissibilità del ricorso;

lette la memoria e le conclusioni redatte dall'avv. Antonio Larussa, che insiste per l'accoglimento del ricorso.

Svolgimento del processo

1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di Catanzaro, costituito ai sensi dell'art. 309 c.p.p., rigettava la richiesta di riesame proposta nell'interesse di F.N. avverso l'ordinanza emessa dal G.i.p. del Tribunale di Lamezia Terme, con la quale alla predetta è stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di firma in relazione al delitto di cui agli artt. 110, 609-octies c.p..

2. Avverso l'indicata ordinanza, l'indagata, tramite il difensore di fiducia, propone ricorso per cassazione affidato a un motivo, con il quale deduce il vizio di motivazione e la violazione di legge per avere il Tribunale errato nella valutazione

dell'art. 110 c.p. in rapporto alla fattispecie dell'art. 609-octies c.p..

Assume il difensore che, poichè nel capo di imputazione la condotta esecutiva è stata realizzata solo da V.V.P., occorre valutare se la mera presenza dell'indagata sul luogo dell'accaduto potesse essere stata da stimolo e da rafforzamento dell'altrui proposito criminoso. Nella vicenda in esame, invece, non solo è dubbia la presenza dell'indagata sul luogo del fatto, ma l'esclamazione "troppo forte raga quell'altro gli sta facendo pure il video" è stata attribuita alla donna con argomentazione di carattere congetturale. Il Tribunale, inoltre, avrebbe erroneamente ravvisato un contributo morale, posto che la frase attribuita alla donna è successiva alla realizzazione del fatto di reato. Di conseguenza, stante la presenza non certa della donna, e, in ogni caso, l'assenza di istigazione, si sarebbe in presenza di una mera adesione morale a un progetto criminoso altrui, come tale penalmente irrilevante.

Motivi della decisione

1. Il ricorso è inammissibile.

2. Si osserva, in primo luogo, che, diversamente da quanto riportato dalla contestazione provvisoria, l'indagata è chiamata a rispondere non di concorso in violenza sessuale di gruppo, ma di violenza sessuale di gruppo.

3. Sin dall'introduzione dell'art. art. 609-octies nel codice penale, questa Corte ha costantemente predicato che il delitto di violenza sessuale di gruppo - il quale, per espresso dettato normativo, "consiste nella partecipazione, da parte di più persone riunite, ad atti di violenza sessuale di cui all'art. 609-bis" - rappresenta una fattispecie autonoma di reato, a carattere necessariamente plurisoggettivo proprio, e richiede per la sua integrazione, oltre all'accordo delle volontà dei compartecipi al delitto, anche la simultanea effettiva presenza di costoro nel luogo e nel momento di consumazione dell'illecito, in un rapporto causale inequivocabile, senza che, peraltro, ciò comporti anche la necessità che ciascun compartecipe ponga in essere un'attività tipica di violenza sessuale, nè che realizzi l'intera fattispecie nel concorso contestuale dell'altro o degli altri correi, potendo il singolo realizzare soltanto una frazione del fatto tipico ed essendo sufficiente che la violenza o la minaccia provenga anche da uno solo degli agenti (Sez. 3, Sentenza n. 3348 del 13/11/2003, dep. 29/01/2004, Pacca, Rv. 227495).

Proprio considerando la natura di fattispecie plurisoggettiva a concorso necessario della fattispecie in esame si è coerentemente precisato che il concorso eventuale di persone nel reato di violenza sessuale è divenuto configurabile solo nelle forme dell'istigazione, del consiglio, dell'aiuto o dell'agevolazione da parte di chi non partecipi materialmente all'esecuzione del reato stesso (Sez. 3, n. 42111 del 12/10/2007, dep. 15/11/2007, S., Rv. 238151), alla condizione che il correo non sia non sia presente sul luogo del delitto, configurandosi invece, in tal caso, un contributo al delitto di violenza sessuale di gruppo (Sez. 3, n. 49723 del 29/10/2019, dep. 06/12/2019, R., Rv. 277505; Sez. 3, n. 26369 del 09/06/2011,, dep. 06/07/2011, S., Rv. 250623).

In altri termini, la realizzazione di un contributo "morale", da parte del concorrente che non realizza l'azione tipica, sul luogo e nel momento del fatto costituisce una condotta di "partecipazione" punita direttamente ai sensi dell'art. 609-octies c.p..

4. Ciò chiarito, nella vicenda in esame il Tribunale ha ravvisato il requisito della gravità indiziaria a carico dell'indagata sotto il profilo della partecipazione "morale", desunta, in maniera non implausibile, dal fatto che la F., pronunciando la frase "troppo forte raga quell'altro gli sta facendo pure il video" - a lei attribuita essendo l'unica donna presente sul luogo del fatto - non solo non si è dissociata dalla condotta realizzata dal P. - condotta che era ancora in corso, posto che in quel momento si stava registrando il video - ma ha rafforzato, nei confronti di costui, l'intento di usare violenza alla persona offesa, peraltro portatore di deficit cognitivo.

Si tratta di una motivazione immune da errori di diritto e da aporie logiche manifeste, a fronte della quale, a ben vedere, il ricorrente confeziona un motivo diretto a una diversa valutazione dei dati probatori, il che non è consentito in questa sede di legittimità.

5. Essendo il ricorso inammissibile e, a norma dell'art. 616 c.p.p., non ravvisandosi assenza di colpa nella determinazione della causa di inammissibilità (Corte Cost. sent. n. 186 del 13/06/2000), alla condanna della ricorrente al pagamento delle spese del procedimento consegue quella al pagamento della sanzione pecuniaria nella misura, ritenuta equa, di 3.000 Euro in favore della Cassa delle Ammende.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 3.000,00 in favore della Cassa delle Ammende.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003 art. 52 in quanto imposto dalla legge.

Conclusione

Così deciso in Roma, il 12 luglio 2022.

Depositato in Cancelleria il 5 settembre 2022